



Università degli Studi di Messina

Regolamento del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM)

(Emanato con D.R. n. 902 del 18 Aprile 2016)

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne è costituito con Decreto Rettorale n. 1477 del 6 luglio 2015.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne in conformità alla normativa vigente, tra cui la legge 240/10 che attribuisce ai Dipartimenti “funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie”. Disciplina, altresì, lo svolgimento di tali attività svolte in concorso con altri Dipartimenti o Enti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio e nei dottorati di ricerca, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. L’offerta didattica del Dipartimento coinvolge i processi formativi delle attività antropologiche, archeologiche, artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche, storiche e della comunicazione, dall’antichità all’età contemporanea, con corsi di laurea di primo livello, di secondo livello, con dottorati di ricerca e con un Centro di ricerca, così come indicato nell’atto di costituzione del dipartimento.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l’attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza come elencati nel documento costitutivo del dipartimento;
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- c) programma e coordina l’attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;
- d) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all’organizzazione dei corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati;
- e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all’organizzazione dei corsi di perfezionamento, dei master e di altre attività formative;

- f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- g) promuove, organizza e patrocina seminari, conferenze, convegni, mostre, campagne di scavo, incontri di studio e altre iniziative culturali di alto profilo aperte anche alle esigenze del territorio;
- h) favorisce la partecipazione dei propri membri e degli studenti dei propri corsi di studio ad ogni manifestazione che risponda a requisiti di alta scientificità (seminari, conferenze, convegni, ecc.);
- i) promuove la pubblicazione e la diffusione delle ricerche condotte al suo interno anche attraverso le proprie collane e i propri periodici;
- j) organizza su basi di continuità lo scambio dei propri prodotti editoriali con quelli di altri centri di studio italiani e stranieri;
- l) incentiva ogni forma di mobilità, di docenti e di studenti, all'interno di programmi comunitari o sulla base di specifiche convenzioni e progetti;
- m) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- n) formula la richiesta di posti di professore e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- o) propone l'istituzione e l'attivazione di Centri di ricerca;
- p) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Sede Del Dipartimento

1. I locali del Dipartimento sono quelli già occupati dal DiCAM e siti nel Polo Universitario "Annunziata" (c.da Annunziata, Messina).

Art. 5 - Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i Professori di ruolo, i Ricercatori a tempo indeterminato e i Ricercatori a tempo determinato, che hanno sottoscritto la costituzione o appartenenti a settori disciplinari omogenei, presenti nell'Ateneo e che chiedono di farvi parte.
2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la destinazione del docente.
3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.
4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 6 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - i Consigli di Corso di studio.
2. Sono, altresì, istituite presso il Dipartimento:
- la Commissione paritetica di Dipartimento;
 - la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
3. Il Consiglio, in relazione a determinati problemi o esigenze, può istituire altre Commissioni con compiti ben delineati e, nel caso, anche con scadenze temporali prefissate.

Art. 7 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella misura di uno, qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia inferiore o pari a settanta, di due qualora il numero sia maggiore di settanta e fino a centoventi, di tre qualora il numero sia superiore a centoventi.
- a) Il Segretario amministrativo svolge le funzioni di segretario verbalizzante ed ha voto consultivo per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, deliberativo per ogni altra materia.
- b) I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.
- c) I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede; durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta. I rappresentanti degli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.
- d) I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni e sono rieleggibile anche consecutivamente una sola volta; hanno voto consultivo per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, deliberativo per ogni altra materia.
2. Il Direttore indice le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.
3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.
4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.
5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.
6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono

essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o termine dell'assegnio di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, di norma, per via telematica, con l'invio, tramite e-mail personale, della convocazione a tutti i componenti del collegio e contestuale pubblicazione della stessa sul sito del Dipartimento. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'ora della seduta, nonché dell'ordine del giorno, con l'elencazione analitica degli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere congruamente ridotto.

10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, pure i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese della metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di ateneo. Gli astenuti sono considerati presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata di professori ordinari partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

16. Il Consiglio di Dipartimento in particolare:

- a) approva le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;
- b) approva la proposta di budget che lo riguarda;
- c) definisce i criteri generali per la utilizzazione delle risorse finanziarie del Dipartimento;
- d) approva le proposte di istituzione dei Dottorati di ricerca, dei Corsi di perfezionamento, e di aggiornamento, dei Masters e di corsi consimili;
- e) stabilisce i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;

- f) delibera la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- g) delibera la stipula di contratti e convenzioni (tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati) relativi all'acquisizione di beni e servizi nel limite degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione, in prima applicazione, pari ad € 250.000,00, oltre I.V.A.;
- h) delibera la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, relativi a rapporti di collaborazione per l'espletamento dell'attività istituzionale;
- i) sottopone, secondo quanto previsto dal Regolamento generale, le deliberazioni di cui al superiore punto h) al parere favorevole del Senato accademico ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- j) delibera la stipula di contratti e convenzioni per prestazioni conto terzi e ne ripartisce i proventi;
- k) avanza motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- l) avanza motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- m) formula la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- n) approva, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- o) attribuisce annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento ai sensi del vigente *“Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Università di Messina, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010”*, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affida incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvede alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. p), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- p) propone la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- q) propone l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- r) delibera sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- s) collabora con gli Organi di governo dell'Ateneo e gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale, nell'elaborazione ed nell'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazioni professionali, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- t) esercita ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono.

Art. 8 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto di norma fra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. In caso di motivato impedimento dei professori ordinari possono essere eletti i professori associati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge n. 56 del 2002. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per l'elezione, ai sensi dell'art. 8, L. 4 novembre 2010, n. 183. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 11, L. n. 240 del 2010. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a

seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi. I professori in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo. Si applicano in ogni caso le cause di ineleggibilità previste dall'art. 54, comma 1, dello Statuto. Hanno la legittimazione elettorale attiva i professori, i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il segretario amministrativo facenti parte del Consiglio di Dipartimento nonché tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti a corsi di studio incardinati nel Dipartimento nonché gli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

3. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.

4. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

5. In caso di candidati appartenenti al ruolo dei professori associati, qualora nelle due votazioni di cui ai commi 2 e 3 nessun candidato raggiunga il quorum previsto, prima dell'elezione di ballottaggio di cui al precedente comma 4, si svolgerà un nuovo turno di votazione secondo le modalità descritte al comma 3, al quale parteciperanno anche i suddetti eventuali candidati appartenenti al ruolo dei professori associati. Ove nessun candidato consegua il quorum richiesto, si procederà all'elezione di ballottaggio di cui al comma 4 tra i 2 candidati, ordinari e/o associati, che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

6. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di *curriculum* scientifico, nonché di eventuale programma, ove quest'ultimo sia previsto dal decreto di indizione delle elezioni. I *curricula* e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

7. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del 30% del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento. A tal fine si procede alle seguenti operazioni per ciascuna delle suddette componenti:

- a) si calcola il "voto complessivo della componente" nella misura del 30% dei rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento;
- b) si sommano i voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di Direttore di Dipartimento;
- c) si calcola la percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente;
- d) si applica la percentuale così ricavata al "voto complessivo della componente" ottenendo il "voto equivalente" approssimato fino alla seconda cifra decimale;
- e) si somma il "voto equivalente" per ciascun candidato ai voti espressi da tutte le componenti.

8. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione.

Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

9. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato residuo. Il periodo così ricoperto è computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni. Di norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato è inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato è ricoperto dal Decano.

10. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore. Il Vicedirettore è revocato con decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

11. Il Direttore può nominare delle Commissioni per l'esame di determinati problemi e/o esigenze e la loro risoluzione.

12. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

13. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 7, comma 16, lett. a) del presente regolamento;
- b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate di competenza del Dipartimento;
- c) relaziona annualmente al Senato Accademico sull'attività didattica e di ricerca svolte dal Dipartimento;
- d) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
- e) stipula contratti e convenzioni, di cui all'art. 7, comma 16, lettere g), h) e j) tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- f) può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi, contratti e convenzioni per prestazioni conto terzi e conferire incarichi nel limite dell'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione, in prima applicazione pari a € 10.000, IVA esclusa;
- g) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- h) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- i) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- j) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- k) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- l) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- m) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- n) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio e in rapporto alle esigenze didattiche, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.
- o) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

Art. 9 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Vicedirettore, con voto consultivo in presenza del Direttore, e, in misura paritaria ove possibile, da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori e comunque in misura non superiore ad un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento. I membri della Giunta durano in carica tre anni. L'elettorato attivo è attribuito ai componenti di ciascuna categoria e risultano eletti i componenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta
2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipano infine i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.
3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.
4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.
5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.
6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 - Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal presente regolamento.
2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.
3. Collabora con il Direttore nell'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.

Art. 11 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

- a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
 - b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
 - c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
 - d) redigere il Manifesto degli Studi
 - e) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.
2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.
3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.
4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del corso di studio che seguono le previsioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con decreto rettorale. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 11, L. n. 240 del 2010. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.
5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato in via ordinaria dal Coordinatore di norma, per via telematica, con l'invio, tramite e-mail personale, della convocazione a tutti i componenti del collegio e contestuale pubblicazione della stessa sul sito di Ateneo. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere congruamente ridotto. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto. Gli astenuti sono considerati presenti.
7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.
8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra.
10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione

anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato residuo.

Art. 12 - Sedute congiunte dei Consigli

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui fa parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli stessi organi.

Art. 13 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art. 14 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:
 - dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente della Commissione;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione:
 - assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
 - sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.
3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e l'accesso al primo

anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 15 – Norme comuni agli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali di cui ai precedenti articoli è obbligatoria, salvo giustificati motivi comunicati al Presidente in forma scritta. La giustificazione deve riportare esattamente le motivazioni dell'impedimento. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive di un componente elettivo comporta la decadenza dalla carica. La decadenza è deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con decreto rettorale.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto. Gli astenuti sono considerati presenti.

Art. 16 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore a 15 docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico. E' ammessa una sezione con numero inferiore di componenti qualora la stessa rappresenti la maggioranza dei docenti dell'Ateneo di un'area CUN.
2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.
3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.
4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.
5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 17 - Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto, dal regolamento per l'Amministrazione, finanza e contabilità e dalle restanti norme vigenti.
2. La gestione del budget riconosciuto al Dipartimento terrà conto prioritariamente delle esigenze didattiche nonché di quelle scientifiche.

Art. 18 - Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i corsi di cui all'elenco allegato.
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 19 - Manifesto degli studi e calendario didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale. Nel rispetto del calendario didattico di Ateneo, il calendario degli esami di profitto viene emanato annualmente dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei coordinatori dei singoli corsi di studio, in maniera tale da evitare sovrapposizioni e/o concentrazioni di date che possano arrecare danno agli studenti.

2. Le modalità di verifica del profitto possono essere scritte e/o orali e sono specificate nei programmi delle singole discipline e nei Regolamenti dei corsi di studio. Lo studente può ritirarsi dall'esame in qualsiasi momento del suo svolgimento.
3. Le commissioni d'esame di profitto devono essere composte da almeno due componenti, e, come previsto dall'art. 22, comma 6 del Regolamento didattico d'Ateneo, sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta del coordinatore del corso di studio nel quale si incardina la disciplina oggetto di esame.
4. Le tesi di laurea, triennale e magistrale, vengono assegnate almeno sei mesi prima della data prevista per la discussione. Apposita domanda, controfirmata dal professore relatore, dovrà essere consegnata al settore "didattica" del Dipartimento. L'assegnazione degli elaborati e delle tesi e le designazioni dei relatori ed eventuali correlatori devono garantire il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento e una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
5. Le sedute di esame di laurea si svolgono, di norma, in almeno tre appelli annuali (sessione estiva, autunnale e invernale).
6. Nel rispetto del calendario didattico di Ateneo, il calendario delle sedute di laurea è predisposto dal Direttore del Dipartimento e pubblicato sul sito internet dello stesso. Nel calendario sono indicati: i componenti della commissione, il nome del laureando, il titolo della tesi, il nome del relatore e dell'eventuale correlatore.
7. Lo studente che lo volesse può chiedere di redigere ed eventualmente discutere parte della tesi di laurea (triennale o magistrale) in una lingua diversa dall'italiano, scelta tra le principali lingue di comunicazione dell'Unione Europea, fatte salve eventuali norme particolari dei singoli corsi di studio.
8. La tesi di laurea triennale e magistrale consiste in un elaborato, secondo le caratteristiche previste dai singoli Regolamenti didattici dei corsi di studio. L'elaborato finale per i corsi triennali potrà anche avere carattere compilativo, mentre la tesi di laurea per i corsi magistrali dovrà caratterizzarsi per originalità e buon livello scientifico.
9. Per l'esame di laurea dei corsi triennali, il candidato, dopo una breve introduzione del relatore (e senza la presenza di un correlatore), esporrà il proprio lavoro a una commissione formata almeno da sette componenti. Per l'esame di laurea magistrale, il candidato, dopo la presentazione del relatore e l'intervento di un correlatore, esporrà il proprio lavoro a una commissione formata da almeno sette componenti.
10. L'attribuzione del punteggio all'esame di laurea parte dalla media ponderata comunicata dalla Segreteria, alla quale verrà aggiunto 1 punto se lo studente consegue il titolo entro la sessione invernale successiva al completamento del terzo anno (laurea triennale) o del secondo anno (laurea magistrale). La commissione, tenuto conto della relazione del relatore, e nel caso della laurea magistrale anche di quella del correlatore, nonché della discussione effettuata dal candidato, avrà poi a disposizione sino ad un massimo di 5 punti per la laurea triennale e sino ad un massimo di 7 punti per la laurea magistrale, attribuiti a maggioranza. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione; può inoltre essere conferita soltanto ai candidati che, sommando la media ponderata, l'eventuale bonus e il voto attribuito alla tesi, raggiungano un punteggio superiore a 110/110.

Art. 20 - Attività didattica, con particolare riguardo all'organizzazione

1. L'attività didattica dei corsi di laurea, triennali e magistrali, è articolata in due semestri. Per tali attività didattiche si prevede la corrispondenza di 1 CFU = 6 ore per le lezioni e di 1 CFU = 10 ore per le esercitazioni. Nessun insegnamento frontale può essere impartito, di norma, per più di due ore consecutive.
2. Il calendario delle lezioni viene stabilito dal Direttore del Dipartimento, sentiti i Consigli dei Corsi di studio interessati e la Commissione Paritetica, tenendo conto delle prioritarie esigenze di

funzionalità dei percorsi didattici. Il calendario dovrà, altresì, rispettare le ragioni di equilibrio di distribuzione degli insegnamenti all'interno dei corsi di laurea, in armonia con le attività dell'intero Dipartimento. Le variazioni al calendario didattico da parte di singoli docenti vanno concordate con il Coordinatore del corso di studio e autorizzate dal Direttore.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Regolamento didattico d'Ateneo, in caso di assenza prolungata di un docente, che incida sul regolare svolgimento del corso di lezioni a lui affidato, il Direttore, di concerto con il Consiglio del corso di studio interessato, nominerà un altro docente per assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

4. La gestione delle attività didattiche non inerenti ai corsi di laurea, triennali e magistrali, è demandata ai collegi o consigli dei docenti di ciascuna di tali attività (dottorati, master, scuole di specializzazione, percorsi di eccellenza), di concerto con il Direttore del Dipartimento, il quale ha il compito di armonizzarle con tutte le altre attività.

Art. 21 - Idoneità linguistiche e abilità informatiche

Il Dipartimento provvede, attraverso commissioni nominate dal Direttore, all'accertamento delle abilità informatiche e della conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea, in conformità ai livelli di competenza richiesti dai corsi di laurea. L'accertamento può essere sostituito dalla presentazione di una certificazione conseguita presso istituti qualificati, convalidata dalla commissione stessa.

Art. 22 - Altre attività e tirocini formativi e di orientamento

1. Per altre attività formative si intendono quelle volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. La tipologia di queste attività formative è regolata dai singoli corsi di studio.

2. I tirocini devono essere svolti presso strutture dell'Ateneo oppure presso enti con esso convenzionati, la lista dei quali è consultabile nel sito internet del Dipartimento, o ancora presso strutture esterne quali cantieri di scavo e ricognizione archeologica, magazzini di materiali archeologici, artistici, librari, archivistici, monumenti oggetto di rilievi, ecc., se gestiti, attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con specifici enti (Soprintendenze, musei, parchi archeologici, biblioteche, enti locali), da docenti del Dipartimento, che figureranno quali responsabili del tirocinio.

3. Il riconoscimento delle attività previste nel presente articolo da parte dei consigli di corso di studio (secondo la proporzione di legge pari a 25 ore = 1 CFU = 1 ECTS) avviene in seguito alla presentazione di un attestato di presenza e partecipazione all'attività stessa.

Art. 23 - Corsi singoli

Per quanto riguarda i corsi singoli, si rinvia a quanto previsto dai deliberati dell'Ateneo.

Art. 24 - Riconoscimento CFU e mobilità studenti

1. I corsi di studio possono riconoscere crediti acquisiti da studenti provenienti da altri corsi di studio dell'Ateneo o di altri Atenei. Tale riconoscimento avverrà sulla base della corrispondenza tra le attività formative e i settori scientifico-disciplinari dei corsi di provenienza e di arrivo.

2. Qualora risultassero differenze di CFU tra i crediti conseguiti in precedenza dallo studente e quelli richiesti dai corsi DICAM, sarà consentito colmare tale differenza con esami pari al valore dei crediti mancanti.

3. Gli studenti in mobilità in uscita che usufruiscono di programmi di scambio istituzionalizzati (Erasmus, protocolli esecutivi, ecc.) devono concordare il loro piano di studio (Learning agreement) secondo l'ordinamento didattico del loro corso di studio. L'approvazione di tale piano da parte del consiglio di corso di studio deve avvenire obbligatoriamente prima della partenza. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero e dei relativi crediti avverrà in conformità al piano di studio approvato e all'ordinamento del corso di studio di appartenenza. Il periodo di mobilità consiste, di norma, in un semestre. Gli studenti stranieri che trascorrono un periodo di studi nel DICAM, usufruendo di un programma di scambio istituzionalizzato (Erasmus, protocolli d'intesa, ecc.), saranno seguiti da un tutor nell'ambito del corso di studio di riferimento.

Art. 25 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite all'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.

2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente informati in merito al sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 26 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nelle disposizioni normative vigenti.

Corsi di Laurea del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne:

- 1) Corso di laurea triennale in Filosofia (cl. L-5)
- 2) Corso di laurea triennale in Lettere (cl.L-10)
- 3) Corso di laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica (cl.L-11/L-12)
- 4) Corso di laurea triennale interclasse in Scienze dell'informazione: Comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche (cl L-16/L-20)
- 5) Corso di laurea Magistrale in Filosofia contemporanea (cl.LM-78)
- 6) Corso di laurea Magistrale in Lingue moderne: letterature e traduzione (cl. LM-37)
- 7) Corso di laurea Magistrale in Civiltà letteraria dell'Italia medievale e moderna (cl. LM-14)
- 8) Corso di laurea Magistrale in Metodi e linguaggi del giornalismo (cl. LM-19)
- 9) Corso di laurea Magistrale in Scienze storiche: società, cultura e istituzioni d'Europa (cl. LM-84)
- 10) Corso di laurea Magistrale in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo” (cl.LM-15/LM-2)